NEWSLETTER N. 19 legal /2022
del 17 marzo 2022

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Pubblicato in GU il Decreto per l'internazionalizzazione delle PMI

CIRCOLARI PAREI E RISOLUZIONI

Pubblicata la proposta del Consiglio Europeo in materia di parità di genere nei CdA delle società quotate

Il giudice nazionale deve assicurarsi che le sanzioni per la violazione di obblighi amministrativi siano proporzionate in caso di distacco dei lavoratori

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Richiesta di pagamento e interruzione della prescrizione

Opposizione allo stato passivo e inammissibilità delle domande nuove

Preliminare di vendita di un bene che risulta ipotecato e rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo

Irrilevanza della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo nella determinazione del tasso soglia di usurarietà

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il Tribunale di Pisa affronta il tema dell'applicazione della disciplina relativa alla liberazione del fideiussore da una fideiussione omnibus

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Pubblicato in GU il Decreto per l'internazionalizzazione delle PMI

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto del 30 novembre 2021 – "Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese" – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 novembre 2021, recante requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero ("CCIE") per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle PMI e per l'erogazione dei relativi contributi.
I contributi predetti sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle PMI realizzate dalle CCIE.
Inoltre, il decreto in commento prevede che ciascuna CCIE, al fine di poter accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il programma promozionale delle attività che intende svolgere. La presentazione del programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato realizzato il programma promozionale, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo Economico una relazione illustrativa dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti.
Si disciplinano altresì i rapporti tra il Ministero e l'associazione delle CCIE all'estero nell'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e alla promozione del *Made in Italy*.
.

torna su

CIRCOALRI PARERI E RISOLUZIONI

Pubblicata la proposta del Consiglio Europeo in materia di parità di genere nei CdA delle società quotate

Consiglio UE – Comunicato stampa – "Gli Stati membri adottano un orientamento generale su una direttiva europea volta a rafforzare la parità di genere nei consigli di amministrazione", del 14 marzo 2022

Il Consiglio Europeo ha pubblicato un comunicato stampa nel quale dà atto che, il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" ("EPSCO"), organo del Consiglio Europeo medesimo, ha adottato un "orientamento generale" su una proposta legislativa dell'UE volta a migliorare l'equilibrio di genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate.
Infatti, l'Unione Europea punta a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nei consigli di amministrazione delle società quotate e, sebbene siano stati compiuti progressi verso una maggiore parità in questo settore, essi rimangono lenti e disomogenei tra gli Stati membri.
A tal proposito, l'orientamento in commento, intende fissare un obiettivo quantitativo per la percentuale minima di rappresentanza dei membri del sesso meno rappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate.
In particolare, le società dovrebbero introdurre delle misure per raggiungere, entro il 2027, l'obiettivo minimo, vale a dire il 40% di membri del sesso meno rappresentato per gli amministratori senza incarichi esecutivi, o il 33% per tutti i membri del consiglio di amministrazione. In caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, la società sarebbe tenuta a procedere a nomine oppure a elezioni di amministratori applicando criteri chiari, univoci e formulati in modo neutro.
Inoltre, si prevede che gli Stati membri dovranno garantire che, nella scelta tra candidati con pari qualifiche, in termini di idoneità, competenze e rendimento professionale, le società diano priorità al candidato del sesso sottorappresentato.

torna su

CIRCOALRI PARERI E RISOLUZIONI

Il giudice nazionale deve assicurarsi che le sanzioni per la violazione di obblighi amministrativi siano proporzionate in caso di distacco dei lavoratori

Corte di Giustizia UE – Sentenza dell'8 marzo 2022, n. C 205 20

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riunita in Grande Sezione, con la sentenza in commento, si pronuncia, da un lato, sulla questione se il requisito di proporzionalità delle sanzioni abbia effetto diretto e, dall'altro lato, precisa la portata degli obblighi incombenti a un giudice nazionale investito di una controversia nella quale occorra applicare norme nazionali che impongono sanzioni sproporzionate.
In particolare, la Corte ha precisato che, l'art. 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI"), è dotato di effetto diretto laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto. A tal fine, il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l'obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto al citato art. 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Richiesta di pagamento e interruzione della prescrizione

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza n. 7835 del 10 marzo 2022

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha ritenuto che la mera richiesta scritta di adempimento di un pagamento contenente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, oltre al nominativo del debitore, è idonea a interrompere la prescrizione, non essendo invece necessario che l'atto interruttivo indichi l'importo richiesto in pagamento o l'espressa intimazione ad adempiere.
Nel caso in questione, infatti, veniva sostenuto dalla parte opponente, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, che la mera richiesta scritta di pagamento non ha effetti interruttivi della prescrizione nel caso in cui essa contenga solo una generica sollecitazione di pagamento e l'indicazione del nome dei debitori, senza specificare l'importo richiesto, né l'attività svolta o l'inequivocabile volontà di far valere il diritto.
Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, la suddetta conclusione è apparsa del tutto assertiva, oltre che non conforme a diritto, essendo infatti sufficiente la mera richiesta scritta di adempimento, che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di far valere il proprio diritto di credito, accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore.

torna su

Opposizione allo stato passivo e inammissibilità delle domande nuove

Cassazione Civile - Sezione Prima - Ordinanza del 24 febbraio 2022, n. 6279

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha ribadito il principio in base al quale, in sede di procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall'articolo 99 della legge fallimentare, non possono essere formulate, da parte dell'opponente, domande nuove, neppure se fondate su norme di interpretazione autentica successive alla domanda di insinuazione.
Infatti, la Suprema Corte chiarisce che al giudizio di opposizione allo stato passivo non può applicarsi l'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. che consente di precisare o modificare la domanda, sia nel *petitum* (oggetto della domanda) che nella *causa petendi* (il diritto soggettivo posto alla base della domanda), sempre che le precisazioni o le modificazioni siano connesse alla vicenda sostanziale dedotta.
Tale assunto si fonda sul fatto che il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è pertanto retto dal principio dell'immutabilità della domanda, con la conseguenza che non possono essere proposte né domande nuove né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede di insinuazione al passivo.
Pertanto, non può ritenersi ammissibile la richiesta di riconoscimento della prededuzione del credito insinuato formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione.
Inoltre, l'eventuale entrata in vigore, in un momento successivo alla domanda di insinuazione al passivo, di una norma di interpretazione autentica, non avendo portata innovativa e, non potendo essere qualificata alla stregua di uno *ius superveniens*, non può giustificare un mutamento della domanda (c.d. *mutatio libelli*).

torna su

Preliminare di vendita di un bene che risulta ipotecato e rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo

Corte di Cassazione – Sezione Seconda - Ordinanza del 9 marzo 2022, n. 7612

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha previsto che il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, può, legittimamente rifiutare di stipulare il contratto definitivo se, alla data fissata per la relativa stipulazione, tali formalità pregiudizievoli non siano cancellate dal promittente venditore, avendo, in tale ipotesi, solo la facoltà e non l'obbligo, ai sensi dell'art. 1482, comma 1 c.c. (applicabile anche al contratto preliminare), di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore.
La vicenda concreta rimessa al vaglio della Suprema Corte, riguardava la stipula di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il trasferimento di un immobile poi risultato gravato ad ipoteca e, nello specifico, il promissario acquirente si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo.
Alla luce di quanto esposto, i promittenti venditori avevano chiesto al giudice la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della controparte.
La Suprema Corte, confermando la pronuncia di secondo grado, ha rilevato l'insussistenza dell'inadempimento del promissario acquirente.
Infatti, a parere della Corte, sono inadempienti i promittenti venditori, i quali avevano garantito che i beni promessi in vendita erano liberi da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli, mentre, nelle more della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, il promissario acquirente era venuto a conoscenza del fatto che il compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare era gravato da ipoteca.

torna su

Irrilevanza della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo nella determinazione del tasso soglia di usurarietà

Corte di Cassazione – Sezione Terza - Sentenza del 7 marzo 2022, n. 7532

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio in base al quale nei contratti di mutuo, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi.
La Suprema Corte sancisce, pertanto, la differenziazione delle componenti del costo del credito.
In particolare, sulla base di tale assunto, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.
Infatti, la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, in favore della banca mutuante, discendenti dal contratto di finanziamento.
Tale commissione di estinzione opera per liberi motivi di ritenuta convenienza e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che la banca mutuante aveva previsto accordando il prestito al mutuatario.
Alla luce di quanto esposto, la commissione predetta non è collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Pertanto, in tal caso, non si è di fronte a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi all'utilizzazione dei fondi da parte del mutuatario.
Ebbene, proprio la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che la stessa non sia computabile ai fini della verifica di non usurarietà del tasso d'interesse applicato.
Di converso, gli interessi moratori costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Motivo per cui essi non possono essere sommati agli interessi corrispettivi per la determinazione del tasso soglia.

torna su

GIURISPRUDENZA
DI MERITO

Il Tribunale di Pisa affronta il tema dell'applicazione della disciplina relativa alla liberazione del fideiussore da una fideiussione omnibus

Tribunale di Pisa – Sentenza del 3 marzo 2022, n. 275

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza in commento, analizza la disposizione di cui all'art. 1956 c.c. relativa alla liberazione del fideiussore in caso di fideiussione *omnibus*, stigmatizzando le regole applicabili in tema di riparto dell'onere probatorio e in tema di presupposti applicativi della disciplina di cui all'art. 1956 c.c.

La disposizione prevede che "*il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.*"

Il giudice di merito ricorda che tale disposizione realizza uno strumento di tutela del fideiussore, in quanto è volta ad evitare, quando il creditore ne è a conoscenza, che lo stesso possa essere gravato da una obbligazione che il debitore garantito difficilmente potrà adempiere, inducendo il creditore a comportarsi secondo buona fede (art. 1175 c.c.).

A tal fine, un'ulteriore tutela è posta dal comma 2 della disposizione in commento che prevede l'invalidità della rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

La Suprema Corte chiarisce pertanto che è onere del creditore (solitamente una banca) richiedere l'autorizzazione al fideiussore a concedere nuovo credito al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate successivamente alla stipulazione del contratto di garanzia, in modo da consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.

Di converso, deve ritenersi rientrare nell'*onus probandi* del fideiussore che eccepisca la propria liberazione ex. art. 1956 c.c., la dimostrazione del duplice requisito della concessione di ulteriore credito da parte della banca (requisito oggettivo) e della consapevolezza della banca stessa del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore (requisito soggettivo).

La Suprema Corte chiarisce altresì che, in conformità alla *ratio* della norma, presupposto sia pure implicito dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 1956 c.c. è che il fideiussore non sia né possa altrimenti essere a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore, invece potenzialmente conoscibili dalla banca.

Pertanto, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria quando si accerti che la conoscenza/conoscibilità delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune, o debba essere presunta tale, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopra la carica di amministratore o, comunque, la ricopriva al momento del rilascio della fideiussione.

Conseguentemente, i giudici di legittimità prevedono che, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga la perfetta conoscenza, da parte del fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito, l'autorizzazione di cui all'articolo 1956 c.c. può ritenersi addirittura concessa implicitamente e tacitamente dal fideiussore stesso.

torna su

. *Fonti*

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it